

**COMUNE DI
SAN CIPRIANO PO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE

- Art. 1 – Gestione del servizio
- Art. 2 – Ambito e oggetto di applicazione
- Art. 3 – Tariffe
- Art. 4 – Soggetto passivo e soggetto responsabile della tassa
- Art. 5 – Decorrenza della tassa
- Art. 6 – Modalità di presentazione delle denunce
- Art. 7 – Denuncia iniziale
- Art. 8 – Denuncia di rettifica
- Art. 9 – Denuncia di cessazione
- Art. 10 – Locali ed aree non soggetti alla tassa
- Art. 11 – Riduzione della tassa
- Art. 12 – Esenzioni
- Art. 13 – Controlli
- Art. 14 – Accertamento della tassa
- Art. 15 – Ricorsi
- Art. 16 – Liquidazione della tassa e tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 17 – Riscossione e riscossione coattiva
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 – Categorie, destinazione d'uso
- Art. 20 – Interessi
- Art. 21 – Norme transitorie e di prima applicazione

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

ART. 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di San Cipriano Po esercita con diritto di privativa le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di raccolta, cernita, trasporto, trattamento ecc. secondo le modalità vigenti e quelle che saranno emanate in attuazione del regolamento di N.U. in conformità all'art. 59 D. Lgs. 507/93.

Dette attività di pubblico interesse sono esplicate mediante azienda municipalizzata / azienda speciale / consorzio ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate da scegliere tra quelle autorizzate ai sensi dell'art. 6 lettera d) del D.P.R. n. 915/82.

ART. 2 – AMBITO E OGGETTO DI APPLICAZIONE

La tassa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

La tassa è dovuta a fronte dei costi sostenuti per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Ai sensi del D. Lgs. 22/97 per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti raccolti nei luoghi pubblici, i rifiuti domestici ed i rifiuti originati da attività ma assimilati ai domestici per qualità, nonché quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 22/97.

La tassa per la gestione del servizio non comprende i rifiuti speciali non assimilati, i rifiuti pericolosi e la gestione di imballaggi secondari e terziari di cui al Titolo II del D. Lgs. 22/97, essi rimangono pertanto a carico dei produttori e utilizzatori come previsto dal comma 9 dell'art. 38 del D. Lgs. 22/97 rispetto ai quali la tariffa non determina alcun obbligo di erogazione del servizio.

ART. 3 - TARIFFE

Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni secondo le modalità previste dall'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93.

Il costo del servizio comprende la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti a comunicare alla civica amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo.

ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

La tassa è dovuta da chiunque, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.

Per i locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

ART. 5 - DECORRENZA DELLA TASSA

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha avuto inizio l'utenza dei locali e aree.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli, predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione presso il settore finanze, "servizio tributi", ovvero tramite posta.

ART. 7 - DENUNCIA INIZIALE

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupa o detenga locali od aree soggette alla tassa di cui all'art. 4 è obbligato, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune.

La denuncia iniziale deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale, le generalità dell'utente;
- la data dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala;
- la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione;
- i dati catastali delle unità immobiliari denunciate;
- le riduzioni/esenzioni richieste.

Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo.

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

Gli amministratori del condominio e i soggetti responsabili di cui all'art. 4, entro il 20 gennaio di ciascun anno, devono presentare al servizio tributi del comune l'elenco degli occupanti e/o detentori dei locali ed aree in multiproprietà.

ART. 8 - DENUNCIA DI RETTIFICA

Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno.

La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi dell'utente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.

ART. 9 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente al settore finanze, servizio tributi, mediante apposita denuncia che deve essere presentata con le modalità previste per la denuncia originale.

La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo

decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

In caso di mancata denuncia di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 10 – LOCALI ED AREE NON SOGGETTI ALLA TASSA

Sono esclusi dall'applicazione della medesima i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti.

Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tassa i seguenti:

a) unità immobiliari:

- non allacciate a servizi pubblici essenziali a rete e privi di qualsiasi arredo;
- i locali tecnologici stabilmente ed esclusivamente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- i balconi, terrazze, posti macchina, le piscine, le cantine interrato;
- soffitte e simili, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a 1,5 m; la superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150;
- i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
- i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- le parti comuni degli edifici.

b) aree:

- le aree di pertinenza alle unità immobiliari di tipo abitativo;
- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
- le aree scoperte adibite a verde.

Le circostanze di cui ai commi precedenti comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi della determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi; non sono soggette a tariffa.

Non sono soggette a tassa:

- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze ad esclusione delle superfici adibite a scopi di agriturismo;

Le superfici delle strutture ospitali pubbliche e private adibite ai sole scopi di

reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- le aree scoperte destinate ad attività estrattive;
- le aree occupate da specchi d'acqua;

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare alla tassa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie, relativamente alla parte variabile, è calcolata applicando, alla superficie del locale su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali, le seguenti percentuali di riduzione:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Carpenterie e lavorazione ferro / falegnamerie / officine meccaniche	40 %
Lavorazione materie plastiche e vetroresina	40 %
Autocarrozzerie	35 %
Autofficine riparazione veicoli / autofficine elettrauto	30 %
Distributori di carburante	30 %
Aziende agricole per i locali ove avvengono le trasformazioni dei prodotti	30 %
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	20 %
Laboratori fotografici o eliografici	20 %
Lavanderie	10 %
Ambulatori medici e dentistici	10 %

Per le attività simili a quelle indicate in tabella, con le stesse condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, si fa ricorso a criteri analoghi.

In caso di attività logistiche che dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico sarà applicata una riduzione del 60%.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare di questo tipo di esclusione dalla tassa, devono presentare una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.

Si considerano locali di pertinenza dei fondi agricoli e, pertanto, non soggetti a tassa i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica, delle aree di sosta temporanea del personale nelle pause dei lavori agricoli e i locali destinati alla gestione dell'azienda (uffici). All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra.

ART. 11 – RIDUZIONE DELLA TASSA

La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoindicata nel caso di:

- abitazioni con unico occupante: 25%

Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domandategli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Le predette riduzioni sono applicate a partire dall'anno successivo a quello della denuncia; è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D. Lgs. 507/1993.

ART. 12 - ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali:

Art. 13 - CONTROLLI

Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.

Agli effetti dell'applicazione della tassa il comune può:

- a) consultare le planimetrie dei locali e delle aree;
- b) invitare l'utente o il proprietario a comparire, anche a mezzo di persona all'uopo delegata, per fornire delucidazioni e prove;
- c) invitare l'utente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche;
- d) utilizzare dati acquisiti ai fini di altri tributi ovvero richiedere a pubblici uffici anche economici in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti;
- e) disporre in caso di mancato adempimento dei punti precedenti, l'accesso ai locali ed aree, a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati, muniti di documento di riconoscimento ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica.

Il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici evase.

ART. 14 - ACCERTAMENTO DELLA TASSA

I provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

ART. 15 - RICORSI

Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in I° grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, artt. 18 e seguenti.

ART. 16 - LIQUIDAZIONE DELLA TASSA E TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

ART. 17 - RISCOSSIONE E RISCOSSIONE COATTIVA

Il Comune di San Cipriano Po, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. n. 507/1993, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla

sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 507/1993 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.74 del decreto *de quo* in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento notificato.

Gli importi sono riscossi – a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate bimestrali di pari importo secondo la seguente modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate mensili della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.

Il mancato versamento delle somme accertate dal Comune di San Cipriano Po relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. n. 639/14.04.1910, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a €. 12,00. Tale limite non viene preso in considerazione per la tassa giornaliera.

La riscossione coattiva ed ordinaria del tributo, può essere espletata con la procedura indicata nel R.D. nr. 639/14.04.1910, o, in alternativa, affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. nr. 602/29. 12.1973, modificato con D.P.R. nr. 43/28.0 1.1988.

Il visto di esecutorietà sui ruoli coattivi è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del tributo.

ART. 18 - SANZIONI

Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge (Decreti legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473)

ART. 19 - CATEGORIE, DESTINAZIONE D'USO

I locali e le aree sono suddivise secondo la loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

CLASSI
CLASSE I - Abitazioni private. Posti auto, cantine interrato.
CLASSE II - Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie.
CLASSE III - Esercizi di vendita frutta e verdura, di fiori, di piante, di pollame, di uova, di pesce, dei

CLASSE IV - Caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, sale da ballo, circoli, discoteche, sale per giochi.
CLASSE V - Alberghi, locande, pensioni, stabilimenti balneari, bagni pubblici, alberghi diurni.
CLASSE VI - Esercizi di vendita alimentari non previsti alla classe III.
CLASSE VII - Collegi, convitti, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura.
CLASSE VIII - Ambulatori, poliambulatori e studi medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche, stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune, palestre e simili.
CLASSE IX - Esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e VI e delle rivendite dei giornali.
CLASSE X - Studi professionali e studi commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie ipliche, ricevitorie del totocalcio, totip, enalotto, banchi del lotto.
CLASSE XI - Stabilimenti industriali, laboratori e botteghe degli artigiani.
CLASSE XII – Magazzini, depositi, attività logistica.
CLASSE XIII – Magazzini e depositi “dormienti”.
CLASSE XIV - Teatri, cinematografi.
CLASSE XV - Enti pubblici non economici, scuole, biblioteche, associazioni tecnico-economiche, ordini professionali, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri.
CLASSE XVI - Aree di campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi.
CLASSE XVII - Altre aree scoperte ad uso privato.

L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva, e non dei singoli locali, da quanto risulta dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all' attività effettivamente svolta.

La tassa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in fabbricati diversi.

ART. 20 - INTERESSI

Sulle somme dovute dal contribuente sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalla legge, computati, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27.12.2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e riconosciute, a decorrere dalla data del versamento.

ART. 21 - NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2009.